

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA/OGGETTO DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>15</u> del Registro	OGGETTO: Approvazione Schema Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza Comunale.
Data <u>24/02/2025</u>	

L'anno duemilaventicinque, il giorno Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13,00,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	X	
ALFERI FRANCESCO ROCCO	Vice Sindaco	X	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	X	
CIARDO FRANCESCO	Assessore	Assente	X
BARBERI F. CANDIDO S.	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che - il Comune dovrà installare sistemi di videosorveglianza urbana per garantire la sicurezza ed il controllo del territorio;

- il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), ed il D.Lgs. n. 51/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disciplinano la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati:

- tali produzioni normative rendono possibile agli interessati di esercitare, nei casi applicabili, i diritti che comprendono il diritto d'accesso, il diritto alla cancellazione dei dati, il diritto alla rettifica dati, il diritto di opposizione ed il diritto alla limitazione;

- il Regolamento per il sistema di videosorveglianza, dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale, il quale disciplina l'uso degli impianti di videosorveglianza nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 51/2018;

Considerato che:

- le riprese del sistema di videosorveglianza urbana costituiscono documenti amministrativi a norma dell'art. 22 comma 1 lettera d) della legge 07/08/1990 n. 241 e, come tali sono soggetti al diritto di accesso disciplinato dallo stesso art. 22 e seguenti della stessa legge;

- per poter esercitare tale diritto il richiedente deve dimostrare di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo a cui richiede accesso e tali documenti devono essere in possesso dell'ente e, pertanto, l'eventuale richiesta di accesso agli atti potrà riguardare solo filmati per cui sia ancora in corso la conservazione;

- deve essere effettuato un corretto bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle persone fisiche (legge 241/1990) e quindi possono in ogni caso essere estrapolate e consegnate le sole porzioni di filmato riproducenti quanto di interesse e ogni dato personale di terzi non coinvolti (ad esempio volti, targhe, ...) devono essere oscurati prima della consegna del documento;

- nel caso in cui siano identificati eventuali contro interessati, a questi deve essere data la comunicazione prevista dall'art. 3 del D.P.R. 12/04/2006 n. 184.

Preso atto che:

- è necessario agevolare e rendere concreto l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) della legge 07/08/1990 n. 241 e, come tali sono soggetti al diritto di accesso disciplinato dallo stesso articolo 22 e ss. della legge;

- è necessario garantire che le persone interessate possano esercitare i propri diritti in merito ai dati personali acquisiti attraverso tali sistemi di videosorveglianza;

- alla procedura predisposta dagli uffici sentito il parere del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente (individuato con il presente provvedimento nel dipendente Patiri Angelo) il quale prevede che le persone che possano dimostrare un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata possano presentare richieste di accesso ai documenti amministrativi acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza urbana:

- l'attività di ricerca dei filmati e di oscuramento delle parti di filmato che ritraggono dati personali di terzi non coinvolti (ad es. volti, targhe, ..) comporta un onere a carico del Comune.

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA


- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale ed attribuire alla stessa con votazione unanime il carattere della immediata eseguibilità;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa per i provvedimenti consequenziali;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Schema Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza Comunale.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
<p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____ <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>21-02-25</u> Il Responsabile <u></u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto :

L'ASSESSORE ANZIANO
Barben F. C. Salvatore



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il 24-02-2025 ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 24-02-2025 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 24-02-2025



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
e che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO

Provincia di Messina



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2025

Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Motta d'Affermo.

Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento registrano immagini riprese nelle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:

- **Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**GDPR**);
- **D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003** recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- **D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018** recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*.
- **D.P.R. n. 15 del 15/01/2018**, *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- **Direttiva UE n. 2016/680 del 27/04/2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- **D.L. n. 11 del 23/02/2009**, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010** emesso dal Garante per la protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- **Linee guida n. 3/2019** emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video);
- **Legge 7 marzo 1986, n. 65**, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- **D.L. n. 92 del 23/05/2008** recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”*;
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008** in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “*Codice*”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per “*GDPR*”: il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. UE2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;
- c) per “*Impianto di videosorveglianza*”: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini;
- d) per “*banca dati*”: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi soggetti;
- e) per “*trattamento*”: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- f) per “*dato personale*”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;
- g) per “*titolare*”: il Comune di Motta d’Affermo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “*responsabile*”: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “*incaricati*”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) per “*interessato*”: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “*comunicazione*”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 – Finalità

Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Comune di Motta d’Affermo intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:

- a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- b. tutelare il patrimonio pubblico e privato, prevenendo e reprimendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c. controllare determinate aree soggette a gettito o conferimento di rifiuti in maniera non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- d. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

- e. monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- f. tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- g. acquisire elementi probatori validi per la contestazione di violazioni penali e/o amministrative, ivi incluse le violazioni alle disposizioni del Codice della Strada;
- h. garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città.
- i. verificare la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- j. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- k. essere d'ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali.

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, applicabili al trattamento di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza comunale è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati.

In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate o ingrandite.

In armonia con il principio di proporzionalità, infine, gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio del Comune di Motta d'Affermo, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Il Comune di Motta d'Affermo utilizza impianti di videosorveglianza fissi e mobili che riprendono e registrano immagini. Essi consentono anche di rilevare la targa dei veicoli in transito e identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese.

In base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Motta d'Affermo, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Articolo 5 – Modalità di gestione dei sistemi di videosorveglianza

Il sistema informativo e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi dei cittadini.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove saranno visualizzate su *monitor* collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

La trasmissione delle immagini registrate dai vari apparati installati sul territorio avviene attraverso protocolli sicuri, in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Nelle eventuali memorie interne non vi sarà traccia delle fotografie e dei filmati in chiaro.

Le immagini registrate sui *server* o dai *recorder* vengono conservate in forma criptata in modo da garantirne la sicurezza di fronte a possibili violazioni di dati personali.

La Polizia Locale utilizza, inoltre, come ausilio tecnologico alle attività di controllo, sistemi di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe, impiegati altresì per la verifica, mediante collegamento telematico, della regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa presso le relative banche dati nazionali.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e memorizzati su un apparato di archiviazione installato presso il Comando di Polizia Locale o altra sede idonea dell'ente o su piattaforma cloud. L'accesso alle immagini avviene attraverso degli applicativi software le cui credenziali sono attribuite al personale del Comando di Polizia Locale autorizzato.

Nel caso venisse attivato un impianto per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada, il sistema gestirà i dati in modo da garantirne la sicurezza e la protezione.

Articolo 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dinanzi specificate;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento o successive disposizioni;
- e. trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, fissi o mobili.

Le telecamere consentono di effettuare riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Non saranno effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 7 – Sistemi di ripresa delle violazioni amministrative

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere mobili e riposizionabili, anche del tipo fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di determinate aree. Detti impianti saranno installati, secondo necessità, nei luoghi teatro di reati o ove vengono commessi illeciti amministrativi.

Nello specifico, le fototrappole saranno utilizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti.

L'utilizzo di detti sistemi si rende necessario in quanto nei casi di abbandono/conferimento errato dei rifiuti difficilmente si riesce a risalire all'autore della violazione, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale.

I predetti dispositivi saranno posizionati su un supporto (palo o altro) e si attiveranno in modo automatico con il movimento.

L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole.

Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della adeguata cartellonistica informativa nelle aree ove avvengono le riprese, come meglio specificato nel successivo articolo 14.

I sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati, inoltre, per controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, ivi inclusa l'identificazione dei veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi o senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge.

In questi casi la telecamera sarà dislocata in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Se ripresi, i passeggeri a bordo del veicolo o altri soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (pedoni, altri utenti della strada, ecc.) saranno opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili. In ogni caso, saranno conservate solo immagini/video dei veicoli che non hanno rispettato le norme del codice della strada. Dell'utilizzo delle telecamere sarà dato avviso all'utenza mediante segnaletica fissa o mobile.

Le immagini e i video relativi alla violazione accertata non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione direttamente o attraverso comunicazione via PEC o visionarla direttamente accedendo nella sezione dedicata del sito istituzionale, laddove il servizio sia stato attivato.

Articolo 8 – Tempi di conservazione delle immagini

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata a **7 (sette) giorni**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nel caso le immagini registrate dai dispositivi abbiano un interesse per le finalità definite nel presente regolamento, le stesse verranno estratte e salvate in file o cartelle accessibili solo agli operatori che si stanno occupando delle relative indagini volte a ricostruire i fatti costituenti reato o illeciti amministrativi.

Nel caso di violazioni amministrative, le immagini registrate saranno estratte e conservate per il tempo necessario alla contestazione e/o notificazione della violazione ai trasgressori e agli obbligati in solido e alla definizione dell'eventuale contenzioso, in conformità alla normativa di settore. In caso di pagamento della sanzione amministrativa o in assenza di contenzioso, le immagini conservate saranno immediatamente distrutte.

Le immagini non saranno in ogni caso conservate oltre il termine previsto per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni comminate (5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, fatte salve eventuali interruzioni di prescrizione).

Nel caso in cui i sistemi di rilevazione delle infrazioni del codice della strada registrino le immagini relative ad un veicolo che ha commesso una irregolarità ma il veicolo non è identificabile e sussistono delle ragioni per cui non si può procedere all'emissione della sanzione, la Polizia Locale conserva le immagini quale prova di non poter procedere nel comminare la sanzione per un periodo di 5 anni.

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le informazioni memorizzate su supporto che non consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla specifica finalità di videosorveglianza perseguita.

Articolo 9 – Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza

L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente al personale della Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Trattamento con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto e a fronte di legittima e ragionevole motivazione, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o altro soggetto specificatamente preposto, custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 10 – Titolare del Trattamento

Il Comune di Motta d'Affermo, nella persona del Sindaco *pro tempore*, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

Articolo 11 – Responsabile del Trattamento

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Lo stesso sarà designato con decreto del Sindaco, nel quale saranno analiticamente specificati anche i compiti ad esso affidati.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a. organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;

- b. nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini, specificando le competenze attribuite ai singoli operatori;
- c. controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
- e. verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- f. adotta tutte le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 32 del GDPR necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- g. assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;
- h. assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;
- i. affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.

Articolo 12 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile, designa e nomina -con apposito atto formale- gli incaricati alla gestione del servizio di videosorveglianza, scelti esclusivamente tra operatori di Polizia Locale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Gli incaricati saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema.

Articolo 13 – Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private ad eccezione delle attività inerenti le indagini di polizia giudiziaria.

La modifica delle sequenze di brandeggio e di zoom delle telecamere dotate di questa tecnologia è consentita solo agli operatori specificatamente autorizzati.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 14 – Informazioni di primo e secondo livello

Il Comune di Motta d'Affermo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del DGPR, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree ove avvengono le riprese, ovvero in prossimità di esse, nella quale saranno riportate le informazioni minime (informazioni di primo livello) contenute nell'**Allegato 1** in appendice al presente regolamento.

Oltre all'informativa sintetica rappresentata dai cartelli posizionati nelle aree videosorvegliate, il Titolare predispone una informativa dettagliata conforme all'**Allegato 2**, contenente tutte le informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 13 del GDPR (informazioni di secondo livello).

L'informativa verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e sarà messa a disposizione, in formato cartaceo, presso l'Ufficio di Polizia Locale.

La segnaletica di avvertimento di primo livello deve contenere un chiaro riferimento su dove reperire l'informativa completa sul trattamento dei dati.

Articolo 15 – Diritti dell'interessato

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del DGPR:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
 - c.1 la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c.1 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c.1 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma precedente, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire delega scritta o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo all'istanza di accesso ai dati, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Accesso alle immagini in caso di reato

In presenza di un fatto costituente reato, il cittadino può, entro il termine di **5 (cinque) giorni**, richiedere il blocco della cancellazione delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia/querela faccia apposita richiesta di accesso.

Il cittadino deve trasmettere al Comando di Polizia Locale una richiesta scritta, richiedendo il salvataggio delle immagini in attesa che venga presentata denuncia/querela.

Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora presunta in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria non superiore alle 4 ore, in cui potrebbe risalire un fatto oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- l'indicazione sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi;
- attività svolta durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata. Motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

La Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.

Gli avvocati di parte possono aver titolo e chiedere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 5 giorni dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.

Articolo 17 – Sicurezza dei dati

In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare, assistito dal Responsabile della Protezione Dati (DPO) e dal Responsabile del Trattamento Dati, procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 18 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

Articolo 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

L'utilizzabilità dei dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittimano la raccolta.

Articolo 20 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati trattati dal Comune di Motta d'Affermo in conseguenza dell'azione delle videocamere dei sistemi di videosorveglianza complessivamente considerati, non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Comune di Motta d'Affermo deve comunicarli per effetto di obbligo di legge ovvero adempimento contrattuale oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti.

Articolo 21 – Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

Articolo 22 – Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore, ai sensi dello Statuto Comunale e della normativa vigente, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali.

Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.

ALLEGATO "1"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. L'istanza potrà essere indirizzata all'Ufficio Relazioni per il pubblico del Comune di Motta d'Affermo e al Comando Polizia Municipale di Motta D'Affermo.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
5. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa.
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi, - presenza di altre persone.
 - attività svolta durante le riprese.
6. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
7. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
8. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa

.....
.....

2. data di possibile ripresa

.....

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

.....

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....
.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....

.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....

.....

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE.**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

Videosorveglianza negli enti locali: gli adempimenti da rispettare

La **videosorveglianza** è un tema complesso che interessa sia l'ambito pubblico che quello privato; il luogo in cui vengono installati i vari dispositivi (che siano telecamere intelligenti o termiche) è uno spazio in cui si esercitano numerose libertà individuali.

In questo articolo ci concentreremo principalmente sugli impianti di **videosorveglianza** nei Comuni i quali devono rispettare delle regole precise secondo quanto stabilito dal [decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11](#) e dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#).

Cosa stabilisce la normativa

L'uso di impianti di **videosorveglianza** è una prerogativa riservata ai comuni; è infatti previsto dal decreto in materia di sicurezza pubblica che gli enti possono installare impianti per la tutela della sicurezza urbana in luoghi pubblici o aperti al pubblico, riprendendo quindi le strade e le piazze.

Il GDPR ha stabilito inoltre delle limitazioni per tutte le Pubbliche Amministrazioni che installano impianti di **videosorveglianza**, a favore degli interessati dal trattamento. In particolare, tali limitazioni riguardano i tempi di conservazione, le finalità del trattamento ed i requisiti tecnici dell'impianto. Gli enti sono tenuti ad assumersi tutte le responsabilità connesse all'installazione di tali impianti.

Allo stesso tempo sono tenuti ad accettare che tale attività è giuridicamente rischiosa e sono obbligati ad attuare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie, in rispetto al principio di accountability e di privacy by design.

Gli impianti di **videosorveglianza** pubblica sono impiegati per finalità di sicurezza (contrasto e prevenzione alla criminalità) per tale motivo i titolari del trattamento (nello specifico i comuni) possono stipulare appositi patti per la sicurezza e mettere a disposizione di Polizia di Stato e Carabinieri gli impianti di telecontrollo.

Quest'ultima eventualità si applica grazie alla [Direttiva UE 680/2016](#), disposizione legislativa che pone diverse deroghe ad alcuni principi fondamentali del GDPR a favore dei soggetti che svolgono indagini in ambito di sicurezza urbana.

Risulta necessario che le pubbliche amministrazioni adottino un regolamento comunale di applicazione specifica per questo decreto legislativo, per evitare di non utilizzare le

immagini delle telecamere di sicurezza perché non installate a norma o perché in contrasto con quanto stabilito dal GDPR.

Gli adempimenti da rispettare

Il titolare del trattamento prima di procedere con l'installazione di un impianto di **videosorveglianza** (compreso di fotocamera foto trappole o altro strumento) è tenuto alla redazione di una valutazione di impatto (DPIA Data Protection Impact Assessment nell'originale inglese).

La valutazione d'impatto è una procedura prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

La valutazione d'impatto è necessaria e obbligatoria nel caso in cui, il trattamento preso in esame, possa rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Esistono dei criteri specifici che individuano i trattamenti "a rischio" che necessitano la redazione della DPIA:

- *trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;*
- *decisioni automatizzate che producono effetti giuridici (assunzioni, stipula di assicurazioni ecc.);*
- *monitoraggio sistematico (**videosorveglianza**);*
- *trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura strettamente personale (informazioni sulle preferenze politiche);*
- *trattamenti di dati personali su larga scala;*
- *dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, anziani, richiedenti asilo, soggetti con patologie psichiatriche ecc.);*
- *raffronto o combinazione di dati derivanti da uno o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o titolari distinti, secondo modalità diverse dal consenso iniziale;*
- *applicazione di nuove soluzioni tecnologiche e innovative (utilizzo del riconoscimento facciale);*
- *tutti i trattamenti che potrebbero impedire all'interessato di esercitare un diritto o avvalersi di un servizio di un contratto (screening dei clienti in una banca attraverso i dati registrati in centrale).*

È importante redigere una corretta valutazione d'impatto al fine di assicurare la trasparenza del trattamento, altrimenti ogni impianto di **videosorveglianza** è potenzialmente a rischio sanzione.

Successivamente è opportuno stilare un regolamento relativo alle telecamere, aggiornando il registro dei trattamenti del Comune, indicando la retention policy, ovvero per quanto tempo le immagini verranno conservate e per quali finalità vengono raccolte.

Bisogna indicare i soggetti autorizzati nel prendere visione delle immagini, i quali devono essere formalmente designati ed appositamente formati a carico del Titolare.

L'ultimo passo è la stesura di apposite informative riguardanti il trattamento di **videosorveglianza** che devono contenere i requisiti previsti dall'art. 13 del Regolamento.

Essa può essere anche breve ma dovrà comunque contenere come minimo i dati del Titolare del trattamento, le finalità del trattamento, i tempi di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, ed un rimando ad una informativa completa, che potrà essere contenuta, ad esempio, sul sito del Comune.

I diritti dell'interessato nella videosorveglianza

Un altro aspetto da tenere particolarmente in considerazione nell'ambito della **videosorveglianza** è certamente l'osservanza dei diritti dell'interessato, regolamentati dal GDPR dall'art. 12 all'art. 23.

Essi si distinguono in:

- *diritto di accesso;*
- *diritto di rettifica;*
- *diritto alla cancellazione (anche detto diritto all'oblio);*
- *diritto di limitazione del trattamento;*
- *diritto alla portabilità dei dati;*
- *diritto di opposizione al trattamento.*

Alla luce di una recente sanzione da parte del Tar della Puglia ci soffermeremo in particolare sul diritto all'accesso, regolamentato dall'art. 15, che stabilisce quanto segue:

"L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- *le finalità del trattamento;*
- *le categorie di dati personali in questione;*

- *i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;*
- *quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*
- *l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;*
- *il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*
- *qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;*
- *l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento."

La sanzione

La sanzione sopracitata si riferisce alla pronuncia, da parte del Tar della Puglia, sul caso di un automobilista che, coinvolto in un incidente stradale, ha richiesto i filmati della **videosorveglianza** comunale ai sensi della [Legge 241/90](#), la quale riguarda l'accesso ai documenti amministrativi.

La Legge 241/90 consente dunque di richiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse purché il soggetto richiedente abbia un interesse concreto negli stessi.

I giudici amministrativi hanno quindi ritenuto opportuna la richiesta avanzata dall'automobilista, poiché è solo con la visione delle immagini che è possibile accertare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Le eccezioni del Comune e il conseguente rifiuto alla richiesta di accesso sono state giustificate dal rifiuto avanzato dall'altro soggetto coinvolto nel sinistro e dal divieto di trasmissione dei filmati contenuto nel Regolamento comunale relativo al trattamento dei dati personali tramite impianti di **videosorveglianza**.

Tali eccezioni sono state però ritenute non fondate, in virtù del fatto che la legge che regola il diritto all'accesso è una legge dello Stato che prevale sul Regolamento comunale.

È stato inoltre specificato che, il rapporto redatto dalla Polizia Locale sull'incidente, non può essere considerato del tutto attendibile poiché potrebbe non essere del tutto corrispondente alla realtà dei fatti.

Le immagini della **videosorveglianza** escludono invece, qualsiasi valutazione o errore umano, essendo fondate su dati e fatti oggettivi.

Il ricorso è stato dunque accolto e il Comune è stato condannato alle spese sostenute dal ricorrente oltre che al rimborso contributo unificato, spese e IVA come per legge.

Inoltre, essendo titolare del trattamento, il Comune ha dovuto consegnare all'interessato i filmati che lo riguardavano, avendo cura di oscurare dati personali di eventuali terzi estranei al sinistro.

Tale sentenza è stata innovativa poiché ha sottolineato quanto sia importante proteggere i diritti degli eventuali terzi, rispettando il Regolamento UE e il provvedimento del Garante in tema di **videosorveglianza** 08/04/2021, oltre che le Linee Guida EDPB n.3/2019.